



# COMUNE DI ACCUMOLI

S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli  
02011 ACCUMOLI (RI)

tel. 0746/80862-80430 fax 0746/80436

[www.comune.accumoli.ri.it](http://www.comune.accumoli.ri.it)[comune.accumoli@pec.it](mailto:comune.accumoli@pec.it)

PROT. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

## ACCORDO

**finalizzato alla esecuzione di attività per la verifica preventiva dell'interesse archeologico delle aree site in Loc. Palazzo di Accumoli (sondaggio preliminare)**

### TRA

Il comune di Accumoli, codice fiscale 00113430573, rappresentato dall'Ing. Emidio Bastioni, nato a Rieti il 17/06/1977 quale responsabile dell'Area IV, denominato di seguito anche "Comune";

e

il Sig. .... nato/a a ..... il ..... e residente in ..... Codice Fiscale ....., in qualità di PROPRIETARIO/COMPROPRIETARIO delle aree che di seguito per brevità sarà indicato anche "Parte privata"

### PREMESSO CHE

- il Comune di Accumoli è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) adottato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 18/05/2002 ed approvato con D.G.R. Lazio n. 889 del 16/11/2007 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 34 del 10/12/2007;
- il vigente PRG prevede, nell'area contraddistinta al foglio 1, particelle 1, 3, 23 parte, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/parte, 34/parte, 504, 505, 506, 507, 514/parte, 515/parte, 516, 568, 569, 570, la destinazione commerciale – artigianale (zona D2);
- con Deliberazione di G.C. n. 13 del 15/03/2017 è stato incaricato l'ufficio tecnico per la predisposizione degli atti relativi all'individuazione e all'affidamento del servizio di progettazione di un piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) da realizzarsi nella suddetta area;
- con Determina dell'Area IV n. 2 del 14/11/2017 è stato affidato l'incarico di Progettazione di un piano per gli insediamenti produttivi all'Arch. Paolo Lancia;
- la Parte privata è proprietaria di un'area sita in Comune di Accumoli (RI) in Loc. Grisciano censito al N.C.T. Fg. .... Part. ....;
- che è intenzione del comune verificare le condizioni essenziali al fine di acquisire i terreni ricadenti all'interno del comparto artigianale allo scopo di realizzare il piano degli insediamenti produttivi;
- che a seguito degli ultimi ritrovamenti archeologici in prossimità della suddetta area si ritiene necessario verificare lo stato dei luoghi mediante esecuzione preliminare dei sondaggi nei terreni di proprietà della *parte privata*, al fine di accertare la sussistenza di giacimenti archeologici ancora conservati nel sottosuolo che impedirebbero la auspicata procedura ablativa e di evitarne la distruzione con la realizzazione delle opere in progetto;
- che con delibera di G.C. n. .... il Comune di Accumoli conferiva all'Ufficio IV il compito di sottoscrivere l'accordo con la parte privata;

- che con determinazione n. .... del ....., il Responsabile dell'Area IV approvava lo schema di accordo in oggetto;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Premesse**

1. Le parti confermano integralmente le "premesse", che formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **Art. 2 – Obblighi del Comune**

1. Il Comune, previa immissione in possesso del terreno a realizzarsi mediante formale sottoscrizione di verbale di costatazione dei luoghi tra le parti, si assume per intero l'onere economico per la realizzazione delle indagini e del successivo ripristino delle aree sopra indicate;

2. Al termine delle operazioni di indagine, laddove l'esito della ricerca archeologica desse esito negativo, il Comune provvederà al ripristino dello stato dei luoghi;

3. Il Comune, rilevato l'interesse pubblico sotteso alla ricerca e agli atti consequenziali previsti, accertata l'inesistenza del pregiudizio ai diritti della parte privata e di terzi, si impegna, per quanto di sua competenza a dar seguito al presente Accordo nei tempi e nei modi che verranno comunicati alla parte privata, tenuto conto del contemperamento degli interessi complessivi in questione e dell'obbligo di necessaria osservanza delle procedure a evidenza pubblica per l'affidamento dell'incarico ad un operatore economico ritenuto idoneo dall'amministrazione e dei tempi a queste connesso;

4. Qualora invece dalle operazioni di indagine emergano reperti e ritrovamenti di interesse archeologico, la parte privata prende atto ed accetta che la Soprintendenza determini le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti;

### **Art. 3 – Obblighi della Parte Privata**

1. La Parte privata dichiara di concedere i terreni indicati per le finalità di cui al presente accordo (realizzazione delle indagini archeologiche) al comune a titolo gratuito per l'intera durata delle operazioni;

2. la parte privata si obbliga:

a) a mettere a disposizione del Comune i terreni indicati in premessa per permettere la immissione in possesso e la realizzazione delle indagini archeologiche descritte;

b) ad assumere per se e per i successori o aventi causa tutti gli oneri e gli obblighi oggetto del presente accordo in modo vincolante e irrevocabile fino al loro completo assolvimento;

c) ad attuare il presente accordo secondo le modalità e i termini ivi indicati;

d) a portare a conoscenza dei propri eventuali aventi causa l'esistenza ed i contenuti del presente accordo.

3. L'attuazione di detto accordo potrà avvenire solo previo adempimento degli obblighi assunti dai privati.

### **Art. 4 – Condizioni**

1. qualora il MIBACT, in assenza di rinvenimenti archeologici ritenuti di rilievo, conceda le autorizzazioni per la realizzazione del Piano degli Insediamenti Produttivi programmato nei terreni della parte privata, quest'ultima avrà diritto alla corresponsione della indennità prevista per gli atti prodromici e successivi al procedimento ablativo con decorrenza dall'avvio della procedura;

2. in caso contrario la Parte privata non avrà nulla a che pretendere dal Comune.

**Art. 5.- Norme integrative**

1- Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione, tra l'altro, le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 241/1990 nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

**Art. 6- Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 5, in conformità alla normativa vigente.

**Art. 7— Controversie**

Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale civile di Rieti per i temi a questo riferibili o alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. del Lazio per gli aspetti a questo attribuibili.

Accumoli, lì.....

Il Comune \_\_\_\_\_

La Parte privata \_\_\_\_\_